



“Consiglio regionale della Campania”

XI LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 166 del 17/11/2021

Misure urgenti in materia di accesso alle strutture ospedaliere di familiari e visitatori.

Firmato da: Giuseppe Sommesse



Consiglio regionale della Campania

Gruppo Più Europa - Liberaldemocratici - Moderati, Europa Verde

Relazione illustrativa

Prima dell'emergenza da Covid-19 era aumentata l'attenzione sul tema della umanizzazione¹ delle cure. Da tempo era stato compreso che laddove si instaura un adeguato triangolo relazionale tra medico, paziente e familiare migliorano in maniera esponenziale gli effetti delle cure, si riducono i tempi di guarigione e si abbassano i contenziosi legali. Si pensi al sistema rivoluzionario delle terapie intensive aperte. Con l'emergenza epidemiologica da Coronavirus e la inevitabile e consequenziale chiusura delle strutture ospedaliere si è tornati dietro di qualche decennio perdendo di vista l'importanza e la consapevolezza raggiunta sul processo di umanizzazione triangolare. Al di là dei limiti normativi oramai superati dal decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (*Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*) convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87² restano forti resistenze culturali riguardo la presenza di familiari in reparto percepiti come un ostacolo all'assistenza. Tuttavia, vivono pietre miliari della letteratura scientifica secondo la quale la presenza di familiari e visitatori accanto ai pazienti riduce in

1 L'umanizzazione delle cure è l'attenzione alla persona nella sua totalità, fatta di bisogni organici, psicologici e relazionali. Le crescenti acquisizioni in campo tecnologico e scientifico, che permettono di trattare anche patologie una volta incurabili, non possono essere disgiunte nella quotidianità della pratica clinica dalla necessaria consapevolezza dell'importanza degli aspetti relazionali e psicologici dell'assistenza. Fonte Ministero della Salute su certificazione Verde per ripartire in sicurezza: <https://www.salute.gov.it>

2 Art. 2-bis (Misure concernenti gli accessi nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie) 1. E' consentito agli accompagnatori dei pazienti non affetti da COVID-19, muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, nonché agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti d'emergenza e accettazione e dei reparti di pronto soccorso nonché dei reparti delle strutture ospedaliere (dei centri di diagnostica e dei poliambulatori specialistici. Salvi i casi di oggettiva impossibilità dovuta all'urgenza, valutati dal personale sanitario, per l'accesso alle prestazioni di pronto soccorso è sempre necessario sottoporsi al test antigenico rapido o molecolare). La direzione sanitaria della struttura e' tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione. 2. Agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è sempre consentito prestare assistenza, anche nel reparto di degenza, nel rispetto delle indicazioni del direttore sanitario della struttura.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato l'8 ottobre 2021)



Consiglio regionale della Campania

Gruppo Più Europa - Liberaldemocratici - Moderati, Europa Verde

modo significativo le complicanze cardio-vascolari e gli indici ormonali di stress. Pertanto, se durante la fase acuta della pandemia, le limitazioni all'accesso dei familiari era una misura emergenziale e straordinaria, ora occorre tentare di tornare alla "normalità" anche in ospedale. Il paziente ha diritto a essere accompagnato, nel tempo della malattia, dalle persone per lui più significative. La presenza dei familiari accanto all'assistito non è un "privilegio" ma rappresenta un diritto che non può essere più negato. Occorre tutelare la salute dei cittadini anche garantendo il rispetto e attenzione dovuti al paziente e alla sua dignità di essere umano. Negli ospedali campani risultano sistemi e regole di limitazioni difformi e non sempre supportate e motivate da esigenze per la tutela della salute. Ci sono strutture che interdicono totalmente le visite dei parenti anche di pazienti critici e/o terminali o che lasciano partorire le neo-mamme da sole. Al momento del ricovero, dunque, la persona è sottratta agli affetti dei familiari e tali limitazioni danneggiano gravemente il paziente fino a scegliere, talvolta, di rinunciare alle cure. Privare i pazienti, ove non è necessario, della vicinanza della famiglia e della sua dimensione relazionale appare come una misura punitiva cui lo stesso SSN potrebbe nel tempo pagarne il prezzo.

La proposta di legge mira ad attuare la disposizione all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 recante "*Misure concernenti gli accessi nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie*" affinché sia garantito l'accesso di familiari e visitatori, ancora considerato pericoloso e, quindi, interdetto.

All'articolo 1 si richiamano le finalità della proposta di legge concernenti forme organizzative volte alla tutela della salute e a garanzia delle libertà e diritti dei pazienti ricoverati e dei familiari;

All'articolo 2 si intende inibire ogni forma di divario tra strutture ospedaliere consentendo l'accesso a familiari e visitatori se in possesso di certificazione verde Covid-19. Il medesimo articolo stabilisce misure organizzative volte alla tutela della *privacy* e del trattamento dei dati dei visitatori e familiari dei pazienti ricoverati. La disposizione tiene conto, altresì, di situazioni peculiari dove le Direzioni Sanitarie possano stabilire misure più restrittive.

All'articolo 3 è stabilita l'invarianza della proposta di legge che non prevede oneri finanziari a carico del bilancio della regione.

Relazione tecnico finanziaria



Consiglio regionale della Campania

Gruppo Più Europa - Liberaldemocratici - Moderati, Europa Verde

La proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione Campania.

PROPOSTA DI LEGGE

Misure urgenti in materia di accesso alle strutture ospedaliere di familiari e visitatori.

Articolo 1

(Finalità)

1. La presente legge detta disposizioni organizzative per l'accesso di familiari e visitatori dei pazienti ricoverati presso le strutture ospedaliere della Regione Campania al fine di contemperare le libertà e i diritti alle persone di assistenza e visite dei parenti con la tutela della salute e il contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19.

Articolo 2

(Modalità di accesso)

1. L'accesso di familiari e visitatori dei pazienti ricoverati presso le strutture ospedaliere del territorio regionale è consentito ai possessori di certificazione verde Covid-19 di cui l'articolo 9, decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (*Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19*) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
2. Le strutture ospedaliere adottano misure organizzative per escludere che i dati acquisiti possano, anche indirettamente, rivelare condizioni di salute o convinzioni personali, assicurando la tutela dei diritti e delle libertà personali relativamente all'utilizzo di applicazioni, servizi e prodotti per il trattamento dei dati personali secondo il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, osservando:



Consiglio regionale della Campania

Gruppo Più Europa - Liberaldemocratici - Moderati, Europa Verde

- a) i principi di liceità, correttezza, trasparenza, di limitazione della finalità e di minimizzazione dei dati solo per quelli compatibili con l'obiettivo di accedere alla struttura ospedaliera;
 - b) il principio di integrità e riservatezza adottando opportune misure tecniche, organizzative tenendo conto di tutti i rischi per gli interessati, nonché la protezione dei dati, prevedendo che le attività di verifica delle certificazioni verdi Covid-19 avvengano senza raccolta e conservazione dei dati, in qualunque forma.
- 3. Le certificazioni verdi Covid-19 di cui al comma 1 sono esibite, esclusivamente al personale preposto e all'uopo autorizzato secondo le misure di cui al comma 2, dai familiari e visitatori al momento dell'accesso alla struttura ospedaliera.
 - 4. La Direzione Sanitaria della struttura ospedaliera, in relazione a specifiche esigenze epidemiologiche e di prevenzione a possibili trasmissioni di infezioni, può adottare misure precauzionali più restrittive.

Articolo 3

(Norma di invarianza)

- 1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 4

(Dichiarazione d'urgenza)

- 1. La presente legge è dichiarata urgente e entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.